

Alle OOSS FIRMATARIE CCNL COMPARTO SCUOLA
TRIENNIO 2016/2018

FLC CGIL - organizzazione@flcgil.it

CISL SCUOLA - cisl.scuola@cisl.it

FED. UIL SCUOLA RUA-uilscuola@uilscuola.it

e p.c.

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA -
valeria.fedeli@senato.it**

caposegreteria.ministro@istruzione.it

segreteria.particolare.ministro@istruzione.it

DPIT.segreteria@istruzione.it

DGRUF.segreteria@istruzione.it

DGPER.segreteria@istruzione.it

ARAN - presidenza@aranagenzia.it

SNALS CONFISAL - info@snals.it

FED. GILDA UNAMS - lazio@gilda-unams.it

ANIEF- segreteria@anief.net

FLP SCUOLA - info@flpscuola.org

ANQUAP - anquap@anquap.it

FEDER ATA - segreteria@federata.it

**OGGETTO: IPOTESI CCNL PERSONALE COMPARTO SCUOLA E RICERCA
TRIENNIO 2016/2018 FIRMATO IL 09 FEBBRAIO 2018**

Spett.li OO.SS. FLC CGIL, CISL SCUOLA, FES. UIL SCUOLA RUA, i sottoscrittori, DSGA e Assistenti Amministrativi facenti funzione, avendo appreso con delusione e notevole sconforto l'informazione dell'avvenuta firma dell'ipotesi di Contratto Collettivo del comparto scuola e ricerca 2016-2018 esprimono formale dissenso e disapprovazione con quanto concordato. Finalmente ora è evidente il motivo per cui questa ipotesi contrattuale non sia stata diffusa ai lavoratori in maniera adeguata, semplicemente perché aveva risvolti economici talmente irrisori nonché lesivi della dignità umana tanto da non dover essere condivisa con chi l'avrebbe poi di fatto subita.

E' evidente, ormai, che la funzione delle OO.SS. che hanno firmato un simile accordo, è talmente sminuita da non avere nemmeno la forza di far valere i diritti dei lavoratori, se non "fingendo" di tanto in tanto proponendo, scioperi che ricadono in termini retributivi sui lavoratori senza in realtà realizzare una

forma di protesta che ottenga dei risultati reali. Pertanto questi lavoratori si ritrovano oggi, come dono dell'anno 2018, un bel "pacco".

Ebbene si, cari sindacati "cosiddetti" rappresentanti dei lavoratori, i sottoscritti, come tanti altri del comparto scuola, non sono per niente soddisfatti di quanto stabilito in questo contratto.

Per non rimanere nel vago, si indicano di seguito, alcuni dei tanti elementi distorti che non si condividono, ma che si è convinti non condivide anche buona parte del mondo scuola:

- 1. **Art. 2 comma 4:** Il contratto firmato alla scadenza ha un rinnovo tacito di anno in anno. Questo significa che in assenza di ulteriori contrattazioni il personale potrebbe non vedersi riconosciuto, per lungo tempo, l'adeguamento stipendiale dopo il 2018, come d'altronde è già avvenuto nei fatti dopo il CCNL scuola del 2007;*
- 2. **Titolo III, Responsabilità disciplinare:** Non si capisce perché sia stata trattata la responsabilità disciplinare solo per il personale ATA, rinviando ad una successiva definizione entro luglio 2018, quella del personale docente. Il contratto dovrebbe essere unico e si continua, ancora, a ragionare in termini separati tra personale docente e ATA. Si coglie l'occasione per evidenziare che questa continua discriminazione del personale ATA rispetto al personale docente, non è affatto favorevole alla realizzazione di quella che dovrebbe essere una "Buona Scuola" in quanto la frattura che si è ormai formata è tale da creare un forte malcontento nel personale ATA che si sente sempre al margine di un sistema di formazione che in tanto funziona perché c'è il personale ATA ma che è continuamente dimenticata dal MIUR e dalle OO.SS..*
- 3. **Art.20 Differenziazione dei premi individuali:** Ci si è fatti sfuggire una importante occasione per prevedere, anche per gli ATA, la possibilità di erogare incentivi economici al personale particolarmente meritevole, così come già previsto, anche se solo in parte, per il personale docente;*
- 4. **Art 39 Indennità per il DSGA che copra posti comuni a più istituzioni scolastiche:** la problematica delle reggenze deve essere affrontata più seriamente dalle OO.SS. in quanto non è possibile che oggi un DSGA debba sostenere più scuole, con più bilanci e diverse segreterie, senza la figura del coordinatore amministrativo, sobbarcandosi, spesso, elevati costi di viaggio, a causa della distanza delle diverse sedi e plessi, e che non sono ripagati, nemmeno in parte, dall'indennità di direzione variabile a carico del FIS. Bisogna tener presente che una scuola in reggenza per un DSGA oggi è a tutti gli effetti un duplicazione di tutto il carico di lavoro presente per una singola scuola. Inoltre all'art. 39 del CCNL 2018 si fa riferimento in maniera criptica alla "proroga dell'art. 2 comma 4 del CCNL del10/11/ 2014 fino al termine dell'anno scolastico nel corso del quale è adottato l'accordo in sede di conferenza unificata di cui all'art. 19, comma 5-ter del D.L. 6-7-2011 n. 98" omettendo tutti i dettagli applicativi.*

5. **Art. 39 bis Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa:** si è persa una importante opportunità per riconoscere, finalmente, una quota di ore eccedenti anche al personale ATA, per coprire i servizi con personale interno per le assenze dei collaboratori scolastici fino a sette giorni e degli assistenti amministrativi e tecnici fino a trenta giorni, senza dover accedere al FIS, che spesso risulta insufficiente per la quota destinata a detto personale nell'ambito della contrattazione integrativa d'istituto;
6. **Coordinatori amministrativi e tecnici:** si apprende, almeno per quanto scritto, che è previsto un adeguamento stipendiale per la figura del Coordinatore Amministrativo e Tecnico. Questo significa che detta figura è ancora contrattualmente confermata e prevista, pertanto si invitano tutte le OOSS a far applicare il CCNL scuola 2007 e quello appena firmato del 2018. Qualora ciò non avvenisse, vorrà dire, ancora una volta, che non si è in grado di far applicare quanto stipulato nel contratto. Si fa rilevare, a riguardo, che l'incapacità, da parte delle OOSS, di far attuare detta figura nelle scuole, ha avuto pesanti ripercussioni lavorative sui DSGA, aggravate ancor di più dalle operazioni di dimensionamento scolastico e dalla presenza di scuole sottodimensionate assegnate in reggenza ai DSGA;
7. **Fascia stipendiale 3-8:** è consolidato ormai che con il CCNL del 04/08/2011 è stata cancellata la fascia stipendiale 3-8 per il personale della scuola. Ma ci si chiede, perché solo per la scuola, mentre per gli altri settori del comparto detta fascia è rimasta invariata? Non era il caso di proporre all'ARAN l'inserimento nuovamente di questa fascia stipendiale in modo da equiparare la scuola agli altri settori del comparto?
8. **Scatto stipendiale del 2013:** Nella fase di contrattazione è stato completamente dimenticato, forse volutamente, il blocco dello scatto stipendiale dell'anno 2013. Che fine ha fatto? Non era il caso di inserire nel nuovo CCNL il recupero di questo scatto?
9. **Art. 37 Elemento Perequativo:** L'introduzione di questo elemento, ha aggirato palesemente il principio di progressività dell'imposta sul reddito, in quanto prevedendo un appiattimento degli incrementi retributivi, anche se solo fino a dicembre 2018, ha realizzato come effetto un incremento reale, come retribuzione netta in busta paga, più elevata ai redditi assoggettati ad aliquota fiscale del 23% penalizzando, in via crescente quelli con aliquota del 27% e 38% che si sono ritrovati un incremento retributivo netto mensile inferiore;
10. **Temporizzazione dei DSGA:** All'interno della categoria dei DSGA si è determinata una profonda ingiustizia dovuta alla disparità di trattamento economico tra coloro che hanno avuto accesso a tale profilo professionale nel 2000 e retribuiti con il metodo della "temporizzazione" e coloro che sono stati assunti dal 2003 in poi retribuiti in maniera più vantaggiosa con il metodo della "ricostruzione". Questa era l'occasione per riconoscere ai DSGA cosiddetti "temporizzati" il giusto inquadramento economico;

11. Tabella E1.2 – Scuola: L'incremento dell'indennità di direzione dei DSGA pari a € 78,00 annui evidenzia come il Ministero e le OOSS firmatarie non riconoscano affatto il ruolo e il livello di responsabilità assunto nei fatti, oggi, dai DSGA. Un incremento a dir poco ridicolo ed estremamente offensivo per la professionalità di questa categoria. Infatti non si è avuto il coraggio di scrivere nel contratto il valore mensile. Certo un valore annuo di € 78 passa meno inosservato di € 6,50 mensili;

12. Art. 34 -Commissione per l'ordinamento professionale personale ATA: viene prevista una specifica Commissione paritetica, presso l'ARAN con la partecipazione di una rappresentanza del Miur che concluderà i lavori entro il mese di luglio (**forse**, premetteteci il beneficio del dubbio). Spett.li OO.SS. firmatarie, come pensate che si possa rivedere il ruolo e le funzioni dei DSGA quando un contratto, nei fatti, è stato già firmato e in cui sono stati definiti anche gli inquadramenti economici? Già in questa fase contrattuale doveva essere ben ridefinito il ruolo dei DSGA, come Direttori Amministrativi, con il riconoscimento del ruolo svolto e della professionalità di questo personale che dovrebbe essere adeguatamente retribuita. Bisogna evidenziare che, oggi, il sistema scuola funziona, spesso, perché c'è un buon Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi! Ma questo le OO.SS. fanno finta di non vederlo.

Spett.li OOSS firmatarie di questo, ci sia consentito, "pseudo CCNL", siete invitati seriamente a riflettere se la firma di questo contratto sia effettivamente stata una conquista e una vittoria per i lavoratori della scuola che voi dovrete rappresentare o un'altra presa in giro come d'altronde sta ormai accadendo da oltre dieci anni.

Con "la tristezza" di essere rappresentati in modo forzato e antidemocratico dalle vostre federazioni, non possiamo che porgervi solo, e per l'educazione che ci contraddistingue come uomini, donne e come funzionari pubblici, distinti saluti.

I Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi
e gli Assistenti Amministrativi facenti funzione
firmatari (*)
(vedi adesioni allegate)

(*) Le firme sono state raccolte on line attraverso il sito web www.areasga.it in cui ogni utente, DSGA e Assistente Amministrativo, dopo aver effettuato la registrazione confermando la propria identità attraverso la conferma di un link inviato all'email personale indicata nella fase di registrazione, autenticandosi successivamente, ha firmato elettronicamente la presente lettera.